



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

Regolamento Comunale per la disciplina dell'accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative afferenti violazioni ai Regolamenti Comunali, Ordinanze sindacali e dirigenziali.

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 21/07/2020



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

Sommario

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Soggetti accertatori.....	3
Art. 3 Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria	4
Art. 4 Contestazione e notificazione.....	5
Art. 5 Autorità competente a ricevere il rapporto.....	5
Art.6 Ricorso all'autorità competente	6
Art. 7 Audizione personale.....	6
Art. 8 Pagamento in misura ridotta.....	7
Art. 9 Competenze degli Uffici.....	7
Art. 10 Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.....	8
Art. 11 Ordinanza di archiviazione	8
Art. 12 Ordinanza di ingiunzione.....	9
Art. 13 Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze Comunali	9
Art. 14 Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative e peculiarità connesse alla recidiva	10
Art. 15 Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative.....	11
Art. 16 Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione.....	12
Art. 17 Giudizio di opposizione	12
Art. 18 Iscrizione a ruolo delle somme dovute	12
Art. 19 Sanzioni accessorie.....	13
Art. 19 bis Criteri per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni	13
Art. 20 Trasparenza e pubblicità.....	14
Art. 21 Disposizioni finali.....	14
Art. 22 Entrata in vigore.....	14



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 74 del vigente Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°31 09.04.2013 , si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché di quelle irrogate da altri Organi Accertatori, per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, o la cui applicazione sia stata delegata alla competenza del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C. P.) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.
4. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni del Codice di comportamento o comunque di carattere disciplinare.
5. Il presente Regolamento costituisce specificazione dell'organizzazione interna degli Uffici e Servizi ai sensi dell'art.48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 2 Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati dalla legge.

Art. 3 Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria

1. La violazione di una norma per la quale è prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve di norma contenere:
 - a. indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
 - b. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c. le generalità del trasgressore e/o quelle del responsabile;
 - d. la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
 - e. l'indicazione della norma o dei precetti che si ritengono violati;
 - f. l'indicazione dell'autorità competente dalla quale il trasgressore ha la facoltà di essere sentito e/o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue s.m.i.;
 - g. la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della legge 689/81, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
 - h. le eventuali dichiarazioni del trasgressore;
 - i. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata;
 - l. la sottoscrizione del verbalizzante;
 - m. le modalità di impugnazione.
3. In caso di contestazione immediata della violazione, il processo verbale è altresì sottoscritto dal soggetto cui sia stata contestata la violazione stessa; qualora questi si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia, ne viene dato atto in calce allo stesso. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche in concorso fra loro, per ciascuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

4. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiuti analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/81;
5. A seguito di esplicita previsione, da parte di regolamento locale su specifiche materie, possono essere previste specifiche sanzioni accessorie interdittive, ovvero obblighi di "facere" di vario tipo, entrambe sempre strettamente legati alla violazione commessa, alternative o suppletive alla sanzione pecuniaria principale, decretate d'ufficio, a richiesta dell'autore della violazione o dell'obbligato in solido.
6. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 5, per ogni specie di violazione è determinata entro un limite minimo ed un limite massimo, come fissate nel successivo art. 13.

Art. 4 Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza, e all'eventuale obbligato in solido.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate al comma precedente, l'agente accertatore notifica gli estremi della violazione agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di 180 (centottanta) giorni ai residenti all'estero. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 689/81.

Art. 5 Autorità competente a ricevere il rapporto

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, il verbalizzante, personale della Polizia Locale o accertatore esterno, trasmette all'ufficio competente *ratione materiae*:

- a) l'originale del processo verbale d'accertamento;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

il Dirigente competente per materia, acquisita la documentazione di cui sopra provvede ad integrare la stessa se richiesto con:

- c) un sintetico rapporto a completamento del processo verbale d'accertamento, possibilmente integrato con gli elementi previsti dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n° 689;
- d) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione se presentati/redatti.

Art.6 Ricorso all'autorità competente

1. Avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla contestazione o notificazione, il responsabile della violazione stessa, così come l'obbligato in solido, possono far pervenire al Dirigente competente per materia, scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti personalmente ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nell'ipotesi di produzione degli scritti difensivi e documenti, il Dirigente competente per materia trasmette copia degli stessi all'organo accertatore con richiesta di produrre le proprie deduzioni tecniche per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge 689/81.
3. L'Organo Accertatore avrà cura di inviare a stretto giro di posta e, comunque, non oltre 60 (sessante) giorni quanto richiesto.
4. Qualora l'Organo Accertatore non si pronunci entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, l'Ufficio che ha incarico l'istruttoria si pronuncia sulla base degli atti acquisiti.

Art. 7 Audizione personale

1. Il Dirigente competente per materia o il responsabile del procedimento se nominato, provvede all'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta convocandoli, almeno 5 (cinque) giorni prima, con avviso indicante il luogo, la data e l'ora. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento, con costi a carico del destinatario, e/o in via informatica se tale opzione sia stata indicata dall'istante negli scritti presentati.
2. Dell'audizione personale è redatto apposito verbale che, se richiesto, in copia, è consegnato ai soggetti intervenuti.



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

3. La mancata presentazione, senza addurre alcuna giustificazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

Art. 8 Pagamento in misura ridotta

1. Quando ammesso, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione edittale laddove più favorevole al trasgressore) deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del processo verbale; nel verbale vengono indicate le modalità per effettuare il pagamento in misura ridotta in favore dell'ente a cui spetta introitare le sanzioni per la violazione accertata.

2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.

Art. 9 Competenze degli Uffici

1. Il Dirigente dell'Ufficio competente e/o il responsabile del procedimento se nominato, provvede a:

- a) registrare i rapporti, con i relativi verbali di accertamento, su registro anche informatico e formazione del relativo fascicolo;
- b) ricevere i rapporti ex art. 17 della legge n. 689/81 di mancato pagamento in misura ridotta per i successivi adempimenti;
- c) ricevere ed esaminare gli scritti difensivi e documenti presentati nei termini;
- d) effettuare l'audizione personale del trasgressore e degli altri soggetti aventi diritto, se richiesta, e redigere relativo verbale;
- e) trasmettere l'eventuale memoria difensiva e/o il verbale di audizione all'organo accertatore e chiedere le deduzioni tecniche allo stesso;
- f) nei casi di particolare complessità, può richiedere eventuali pareri tecnici e/o legali, comunque non obbligatori e non vincolanti, a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
- g) esaminare le controdeduzioni ed i pareri acquisiti;
- h) predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria;
- i) comunicare a mezzo raccomandata A.R., ovvero PEC, l'ordinanza di archiviazione ai soggetti interessati ed inviare copia della medesima all'organo accertatore;



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

- l) notificare entro i termini previsti dalla legge l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione ai soggetti e/o agli organi interessati a mezzo del servizio postale e negli altri modi previsti dalla legge;
- m) comunicare all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento copia dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento;
- n) istruire le istanze di rateizzazione e predisporre il provvedimento di autorizzazione;
- o) accertare l'avvenuto pagamento nei termini e nel caso di esito negativo provvede a trasmettere il fascicolo al Funzionario Responsabile della riscossione pro tempore, il quale avvia le procedure per la riscossione coattiva nei modi di legge;
- p) nel caso sia proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione provvede a trasmettere gli atti e la documentazione all'Avvocatura per l'assunzione della rappresentanza e difesa del Comune in giudizio.

Art. 10 Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al dirigente che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, ovvero nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco al dirigente/responsabile di settore competente per materia.
2. Al fine di salvaguardare la terzietà del giudizio in ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della Polizia Locale che ha esercitato attività sanzionatoria.

Art. 11 Ordinanza di archiviazione

1. L'ordinanza motivata di archiviazione deve essere comunque motivata.
2. L'ordinanza motivata di archiviazione è comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec ai soggetti indicati nel processo verbale.



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina
www.comune.aprilia.lt.it

Art. 12 Ordinanza di ingiunzione

1. Il Dirigente competente entro il termine di prescrizione quinquennale ex art.28 della Legge 689/1981, ove ritenga fondato l'accertamento, emette a carico dell'autore della violazione e delle persone solidalmente obbligate ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma determinata quale sanzione per la violazione, nonché delle spese di notifica.
2. La notifica del provvedimento sanzionatorio deve essere effettuata a tutti coloro cui si ordina il pagamento con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
3. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende i termini per la chiusura del procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 1.
4. Il pagamento in misura ridotta rende non efficace la presentazione (ante o post) di scritti difensivi o la richiesta (ante o post) di audizione personale, sia effettuata direttamente dall'autore della violazione che da uno degli obbligati in solido (Cort.Cost. Ord. 24/04/2002, n°160).

Art. 13 Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze Comunali

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano correlate sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003 n° 3 ed integrato dalla legge 20 maggio 2003 n° 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);
2. Entro i limiti degli importi di cui al comma 1, i singoli regolamenti ed ordinanze comunali possono prevedere sanzioni edittali in misura diversa, in relazione alle singole ipotesi di violazione e relativa gravità.
3. Il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo fissato.
4. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

Art. 14 Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative e peculiarità connesse alla recidiva

1. Il Dirigente competente, nell'emanare l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., secondo i seguenti parametri:

- a) la “gravità della violazione” è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
- b) l’“opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito” va inteso come condotta tenuta e documentata dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito;
- c) la “personalità del trasgressore” è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico negli ultimi cinque anni dall'accertamento;
- d) le “condizioni economiche” sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

2. I suddetti parametri si applicano nella determinazione della sanzione nel modo che segue:

- a) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati e non documentati, si applica l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta, come determinata all'art. 8, comma 1, maggiorata del 25%;
- b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione come determinata all'art. 8, comma 1;



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

- c) qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981n. 689, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta, come determinata all'art. 8, comma 1, maggiorata del 50%;
- d) nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito entro i cinque anni dall'ultimo accertamento, si applica il massimo edittale;
- e) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

Art. 15 Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere – in carta libera - all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione con rate mensili fino ad un massimo di 10 (dieci) rate. Tale richiesta, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. La richiesta non è più ammessa decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
2. Il Dirigente, ove ricorrano le condizioni di cui sopra, può accogliere l'istanza con proprio provvedimento motivato attenendosi a quanto disposto dai seguenti commi.
3. Fatte salve situazioni di particolare disagio economico debitamente documentate – la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 200,00 (duecento/00).
4. In ogni caso ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00). L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
5. Per “condizioni economiche disagiate” si intendono situazioni economiche e patrimoniali nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.
6. La richiesta deve essere corredata dalla trasmissione del documento ISEE attestante le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato a comprovare la rilevanza dell'incidenza



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

7. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti entro il termine di giorni 30 (trenta) avvertendolo che, ove non provveda, è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 16 Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
2. L'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 150/2011.

Art. 17 Giudizio di opposizione

1. Il giudizio di opposizione si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, nonché secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 18 Iscrizione a ruolo delle somme dovute

1. Decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che sia stato presentato ricorso a seguito del quale il Giudice abbia anche disposto la sospensione della suddetta ordinanza, il Dirigente competente per materia qualora verifichi il mancato pagamento della sanzione, trasmette il fascicolo al Funzionario Responsabile della riscossione pro tempore, il quale avvia le procedure di legge per la riscossione coattiva nei modi di legge.



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

Art. 19 Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Per sanzione accessoria si intende una sanzione che si aggiunge ad un'altra, definita principale. Quando cioè a seguito della violazione di una norma è possibile incorrere non soltanto nella pena principale, ma anche in una ulteriore e accessoria.
3. Costituiscono sanzioni accessorie:
 - Obbligo di ripristino dei luoghi;
 - Obbligo di rimozione di opere abusive;
 - Obbligo di sospendere una determinata attività;
4. Qualora la violazione di una norma emanata dal comune comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive.
5. Nei casi descritti al comma precedente l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera accertata e all'eliminazione del danno prodotto.
6. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino può essere eseguito dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ovvero con apposita ulteriore ordinanza di ingiunzione per il pagamento della sanzione principale.

Art. 19 bis Criteri per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni

1. I singoli regolamenti comunali, fatte salve le decisioni assunte in sede di bilancio, potranno prevedere l'istituzione di appositi capitoli di entrata dalle sanzioni riscosse e la loro destinazione di utilizzo finale a beneficio della collettività per opere di prevenzione, educazione e sensibilizzazione della cittadinanza.



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

www.comune.aprilia.lt.it

Art. 20 Trasparenza e pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Aprilia e verrà fornita, in apposita sezione dedicata alle sanzioni amministrative, anche la modulistica utile per la presentazione delle istanze e delle memorie difensive nello stesso contemplate.

Art. 21 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e al D.lgs. n. 150/2011. 2, nonché alla vigente normativa in materia.
2. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.